

N. R.G. 8303/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il dott. **LUCA BOCCUNI**, in funzione di Giudice Unico,  
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

JAWHAR ZAHAF, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Gastone Pea, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Ospedale n. 18, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

NADER ZAHAF, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Barbara Bottecchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo n. 2580, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E CONTRO

NEJIB ZAHAF, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Chiara Curculescu, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo n. 2580, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

“Nel merito, accertarsi e dichiararsi la natura simulata dell'atto di cessione di quote sociali del 19.6.2020, raccolta n. 46081 notaio Francesco Candiani, stipulato tra i signori Nejib Zahaf e Nader Zahaf e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque senza effetto l'atto medesimo *ex art. 1414 cc*, per



i motivi dedotti in atto di citazione e nelle memorie *ex art.* 183 cpc. Nel merito, in via subordinata, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc per le ragioni esposte in atto di citazione e nelle memorie *ex art.* 183 cpc, disporre la revocatoria dell'atto di cessione di quote sociali di data 19.6.2020, raccolta n. 46081 notaio Francesco Candiani, stipulato tra i signori Nejib Zhaf e Nader Zahaf, dichiarando, per l'effetto, inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio, in via istruttoria, come da verbale di data 16.2.2022. Spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, integralmente rifiusi".

#### **CONCLUSIONI DEL CONVENUTO NADER ZAHAF:**

"In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal sig. Jawhar Zahaf per carenza di interesse ad agire. Nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal sig. Jawhar Zahaf, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con rifusione delle spese di giudizio".

#### **CONCLUSIONI DEL CONVENUTO NEJIB ZAHAF:**

"Dichiararsi l'inammissibilità delle domande del sig. Jawhar Zahaf per carenza di interesse ad agire, stante l'inespropriabilità delle quote societarie e per carenza di legittimazione ad agire. Nel merito, accertata l'inesistenza del rapporto fondamentale posto a fondamento dell'atto di ricognizione di credito prodotto dal sig. Jawhar Zahaf e comunque accertata la nullità o simulazione di detto atto di ricognizione di credito, rigettarsi le domande del signor Jawhar Zahaf in quanto infondate in fatto ed in diritto. E comunque rigettarsi le domande del signor Jawhar Zahaf in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con rifusione delle spese di giudizio".

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 22.11.2020, regolarmente notificato, Jawhar Zahaf si è professato creditore dell'importo di euro 176.500,00.= nei confronti di Nejib Zahaf, in forza di riconoscimento di debito dal medesimo sottoscritto in data 20.5.2020. L'attore ha allegato che il proprio debitore avrebbe provveduto a cedere in favore del fratello Nader Zahaf la quota del 99 % delle partecipazioni detenute in certa Zahaf di Nejib Zahaf snc, in forza di contratto di data 19.6.2020, a distanza di appena un mese dal rammentato riconoscimento di debito, atto dispositivo giustificato con la necessità di ricostituire la pluralità dei soci, venuta meno il 27.1.2020, allorché l'attore medesimo aveva provveduto a cedere il 50 % delle proprie quote nella ridetta società allo stesso Nejib Zahaf, così divenuto socio unico.

A detta di Jawhar Zahaf detto atto di cessione sarebbe stato posto in essere con l'effetto di pregiudicare le ragioni creditorie vantate verso il disponente, non sussistendo nel patrimonio del



debitore altri beni aggredibili, posto che il medesimo sarebbe titolare unicamente in Italia della quota del 50 % di immobile sito in Chirignago, bene gravato da ipoteca iscritta in forza di mutuo accesso per l'acquisto di detta abitazione.

In effetti, l'attore ha rimarcato che, se l'intento sottostante alla cessione delle partecipazioni societarie fosse stato semplicemente quello di ricostituire la pluralità dei soci, allora il disponente, per non pregiudicare le ragioni di credito evidenziate, avrebbe ben potuto cedere quota inferiore.

Peraltro, a detta dell'attore l'intento pregiudizievole si scorgerebbe nel fatto che, pur rimanendo Zahaf Nejib titolare della quota ridottissima del 1 % del capitale della società, avrebbe egli inspiegabilmente mantenuto l'amministrazione dell'ente collettivo.

Ciò premesso, Jawhar Zahaf ha convenuto in giudizio il suo debitore e disponente delle partecipazioni e l'avente causa Zahaf Nader, al fine di accertare la natura simulata, quale simulazione assoluta, dell'atto di cessione, evidenziando come elementi presuntivi a tal fine il fatto che la cessione sarebbe intervenuta immediatamente dopo il riconoscimento di debito rammentato, il rapporto di parentela tra i convenuti, il fatto che la cessione sarebbe stata pattuita per un valore corrispettivo del tutto irrisorio di appena euro 2.970,00.=, sebbene un mese prima la cessione del 50 % fosse intervenuta per il prezzo di euro 50.000,00.=, nonché il fatto che l'alienante, pur titolare di sola quota irrisoria, successivamente all'atto dispositivo sarebbe rimasto gestore verso i terzi della società.

In via subordinata, Jawhar Zahaf ha evidenziato come l'atto di cessione sarebbe comunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 cc, sussistendone i presupposti di legge, quali la ricorrenza della propria ragione di credito, l'*eventus damni*, e il *consilium fraudis* dello stesso avente causa.

Così, l'attore ha concluso secondo le domande gradate riportate in epigrafe.

Costituendosi in giudizio, Nejib Zahaf ha contestato la sussistenza del credito posto a fondamento delle pretese attoree, così come indicato nel riconoscimento non titolato di debito, asseritamente del tutto sconnesso rispetto a qualsivoglia rapporto sottostante, essendo l'unico rapporto intercorso tra le parti quello riguardante la cessione del 50 % delle partecipazioni nella società, cessione saldata per l'importo di euro 20.000,00.= a mezzo di bonifico bancario e per il residuo importo di euro 30.000,00.= a mezzo di assegno bancario non trasferibile, essendo onere del creditore dare la prova del titolo sottostante, a fronte del riconoscimento di debito non titolato ed a fronte delle contestazioni di esso. In ogni caso, il convenuto ha eccepito che la ricognizione di debito in questione sarebbe atto nullo o, a sua volta, simulato, attesa la stessa terminologia utilizzata nel documento, ove si farebbe riferimento unicamente ad un inadempimento senza indicare l'obbligazione inadempita intercorrente tra le parti.



Sempre in termini generali, Zahaf Nejib ha evidenziato l'inammissibilità delle domande attoree, considerata l'impossibilità da parte dell'affermato creditore di agire esecutivamente sulle partecipazioni sociali oggetto di cessione, vista la loro l'inespropriabilità. In effetti, il convenuto ha evidenziato che le partecipazioni in questione non sarebbero liberamente trasferibili finché dura la società.

Più nello specifico, il convenuto ha allegato che la cessione del 99 % delle partecipazioni già detenute in Zahaf di Nejib Zahaf snc corrisponderebbe all'effettiva volontà delle parti di provvedere al trasferimento delle medesime, evidenziando che l'atto sarebbe intervenuto nell'approssimarsi della scadenza del termine semestrale per la ricostituzione della pluralità dei soci, come peraltro nella conoscenza dell'attore, posto che l'atto di cessione, con cui il convenuto medesimo sarebbe divenuto titolare esclusivo di esse, avrebbe espressamente indicato la necessità di procedere in tal senso, nonché spiegandosi la cessione delle quote di tale rilevanza per la necessità di gratificare il fratello acquirente per il lavoro profuso nella conduzione dell'azienda, mantenendo l'alienante l'amministrazione vista la sua maggiore esperienza.

Peraltro, alcun rilievo, a detta di Nejib Zahaf, potrebbe darsi al rapporto di parentela con Nader Zahaf, mentre il corrispettivo pattuito per euro 2.970,00.=, integralmente pagato, corrisponderebbe al valore nominale delle quote, spiegandosi il maggiore prezzo previsto nell'atto di cessione precedente nelle proprie aspettative rispetto al lavoro prospettabile negli anni a venire e nelle spese sostenute anche dall'attore per l'esercizio di ristorante gestito dalla società, essendo così sovrastimato il prezzo della cessione precedente, considerati i bilanci disponibili del periodo.

Negata anche la propria consapevolezza che l'atto di cessione potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore, considerato il valore del tutto esiguo delle partecipazioni cedute, il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese azionate ai suoi danni.

Anche Nader Zahaf si è costituito in giudizio ripercorrendo, nella sostanza, le difese già proposte da Zahaf Nejib.

Preliminarmente, deve affermarsi l'infondatezza della difesa proposta da entrambi i convenuti, secondo cui le domande attoree, sia quella volta all'accertamento della natura simulata dell'atto di cessione, sia quella volta ad ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo, in ragione della pretesa pauliana, sarebbero inammissibili, non essendo consentita l'espropriazione, perdurante la società di persone, delle relative partecipazioni da parte dei creditori particolari del socio.

In effetti, sebbene, sulla scorta di detta difesa, nel corso del giudizio sia stata rigettata la domanda cautelare di sequestro conservativo *ex art.* 2905 cc, atteso che il provvedimento è strettamente funzionale all'espropriazione, convertendosi il sequestro in pignoramento in caso di



condanna, si deve osservare che le pretese azionate nel giudizio di merito dall'attore Zahaf Jawhar sono limitate alla declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione asseritamente simulato ovvero revocabile, ai sensi dell'art. 2091 cc.

Il credito, alla cui cautela era funzionale l'istanza di sequestro conservativo e costituente titolo diretto di esso, nel presente giudizio di merito assume rilievo di mero presupposto legittimante le domande di simulazione e di revocatoria, considerato che Zahaf Jawhar non ha chiesto la condanna del proprio debitore Zahaf Nejib al relativo pagamento e non potendo l'eventuale accoglimento delle domande attoree condurre di per sé all'espropriazione delle partecipazioni cedute a Zahaf Nader, dovendo il creditore munirsi di titolo esecutivo.

In effetti, l'attore solo con separato ed autonomo giudizio ha chiesto la condanna di Zahaf Najieb al pagamento in forza del già menzionato riconoscimento di debito, giudizio introdotto con ricorso monitorio a cui ha interposto opposizione l'affermato debitore.

Ebbene, solo all'esito dell'accoglimento della domanda di pagamento rivolta nei confronti del debitore disponente, si porrà il questione della inespropriabilità delle partecipazioni societarie detenute dall'avente causa Nader Zahaf, inespropriabilità che potrà essere invocata nel relativo eventuale giudizio esecutivo, tenuto conto che l'espropriazione potrà comunque svolgersi in caso di liquidazione della società, questione che, nei limiti della presente causa di merito, non ha rilevanza, essendo oggetto di lite il solo accertamento della pretesa inefficacia dell'atto di cessione nei confronti del creditore del disponente.

Venendo a considerare partitamente le domande proposte dall'attore e principiando dall'esame della pretesa simulazione assoluta, deve evidenziarsi che, analogamente al caso dell'azione revocatoria, il presupposto legittimante la domanda, ai sensi dell'art. 1416 comma 2 cc, è che l'attore possa affermarsi creditore del simulato alienante, circostanza pur contestata nella presente sede.

Inoltre, la prova a cui è onerato il creditore onde poter ottenere la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto dispositivo, riguarda il fatto che le parti dell'atto asseritamente simulato non abbiano in realtà voluto compiere alcun negozio giuridico, dando peraltro riprova che l'atto simulato abbia pregiudicato il diritto di credito, avendo per oggetto un bene su cui il creditore potrebbe agevolmente soddisfarsi.

La prova della simulazione può essere data dal terzo creditore liberamente, ovvero anche per presunzioni che siano gravi, precise e concordanti nel far ritenere che le parti dell'atto dispositivo, in realtà, non abbiano voluto alcunché alienare ed acquistare, creando solamente una apparenza di negozio.



Nel caso di specie, a parte la contestazione della sussistenza del credito in forza del quale l'attore si è professato legittimato ad esercitare l'azione di simulazione assoluta, Zahaf Jawhar ha indicato come elementi asseritamente gravi, precisi e concordanti, costituenti la prova che i due convenuti non abbiano voluto il trasferimento del 99 % delle partecipazioni già detenute da Zahaf Nejib in favore di Zahaf Nader, essendo esse in realtà rimaste in titolarità del disponente, il fatto che l'atto di cessione sarebbe intervenuto a circa un mese di distanza dall'atto di riconoscimento di debito con cui il Zahaf Nejib si è professato debitore dell'attore; la sussistenza dello stretto legame di parentela dei convenuti, tra loro fratelli; il fatto che i convenuti avrebbero lavorato insieme sin dalla costituzione della società; l'incongruo corrispettivo di cessione della stragrande maggioranza delle quote acquistate da Zahaf Nader, corrispettivo di cui non si sarebbe data prova del pagamento; il fatto che l'alienante le partecipazioni sociali, pur essendo socio di assoluta minoranza, avendo mantenuto l'1 % del capitale, sarebbe anche il socio che avrebbe conservato l'esclusiva responsabilità gestoria dell'impresa collettiva.

Posto che l'atto dispositivo che il creditore afferma essere pregiudizievole il soddisfacimento della sua pretesa di pagamento è costituito dal trasferimento di partecipazioni sociali, appare necessario evidenziare che la prova della simulazione assoluta deve attagliarsi a detto atto, ovvero deve riguardare il fatto che di comune accordo l'alienante non abbia inteso cedere i suoi diritti partecipativi e che l'acquirente non abbia inteso acquistarli, il che significa dare la prova che quest'ultimo, vista la sola apparente alienazione, non abbia in effetti esercitato alcun diritto derivante dalle partecipazioni acquistate e che detti diritti sono esercitati dal disponente, ovvero che detti diritti, nonostante l'esteriore apparenza, sono rimasti in capo all'alienante il quale ha continuato anche a rispondere delle obbligazioni derivanti dal rapporto sociale.

Ora, a parte il fatto che, in effetti, nei confronti del creditore non può avere alcun rilievo la quietanza rilasciata nell'atto di cessione con cui si afferma che il prezzo per l'acquisto delle partecipazioni sociali sarebbe stato integralmente pagato dall'acquirente, si osserva che nessuno degli altri elementi indicati da parte attrice conduce in modo preciso e concordante nel ritenere provata la simulazione assoluta.

Il fatto che l'atto di cessione del 99 % delle partecipazioni sociali da parte del affermato debitore dell'attore in favore del fratello sia intervenuto poco dopo il riconoscimento di debito da parte del disponente in favore dell'attore, non è elemento che di per sé depone nel senso di far ritenere che la cessione delle partecipazioni non sia stata voluta dalle parti, potendo anche eventualmente deporre per il fatto che essa è stata posta in essere dal dante causa ed effettivamente voluta per privare il creditore di un cespite su cui soddisfarsi.



Inoltre, il legame di parentela tra dante causa ed avente causa nulla dice sulla effettiva volontà della cessione delle partecipazioni, effettiva volontà che invece potrebbe essere ravvisabile nel fatto della necessità di ricostituire la pluralità dei soci mediante la cessione di Zahaf Nejib in favore, non di un estraneo, ma del fratello che, a detta dell'attore medesimo, aveva lavorato nella società fin dalla sua costituzione con non meglio precisate mansioni.

Il fatto che Zahaf Najib, nonostante la cessione del 99 % della partecipazioni, abbia mantenuto la gestione amministrativa e la rappresentanza della società, non è elemento che di per sé contrasta con il fatto che i diritti e gli obblighi partecipativi sino stati ceduti al fratello, in quanto è circostanza che non rileva a detto specifico fine e che è spiegabile con il fatto che l'alienante, essendo stato già socio fin dalla costruzione dell'impresa collettiva, avesse maggiore esperienza gestoria della società rispetto al fratello acquirente.

Così, il fatto allegato della mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, nel contesto descritto, rimane elemento che può essere valorizzato anche come semplice inadempimento ovvero come tolleranza di mancato adempimento nei rapporti familiari descritti e che non è idoneo a dare la prova che l'alienante delle partecipazioni abbia mantenuto successivamente all'atto dispositivo la posizione di socio unico, esercitando da solo il relativi diritti e adempiendo ai conseguenti obblighi sociali, diritti non esercitati o obblighi non adempiuti dal fratello acquirente.

In definitiva, gli elementi raccolti in giudizio non appaiono tranquillanti nel far ritenere che l'atto di alienazione oggetto di giudizio sia affetto da simulazione assoluta.

Diverse considerazioni debbono essere svolte in riferimento alla domanda di revocatoria esercitata in via subordinata che presuppone che il negozio oggetto di pretesa sia stato effettivamente voluto dal debitore dante causa e dal terzo avente causa.

Si rammenta come la giurisprudenza della Suprema Corte, diversamente da quanto risulta dalla disciplina dell'azione di simulazione, ammetta un'interpretazione piuttosto lata di credito rilevante ai sensi dell'art. 2901 cc, comprensiva della ragione o aspettativa, affermando che l'azione revocatoria ordinaria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, può essere proposta anche a tutela di un credito solo eventuale in quanto oggetto di contestazione in un separato giudizio (*ex multis* Cass. n. 5619/2016 e Cass. n. 5618/2017).

Va da sé, come già accennato, che solo in caso di favorevole conclusione del giudizio e di mancato spontaneo adempimento del soccombente (integrando la sentenza il titolo esecutivo) il creditore potrà aggredire i beni conservati al patrimonio del debitore mediante l'azione pauliana.



Nel caso di specie, è indubitabile che Zahaf Jawhar disponga di una effettiva “ragione di credito” verso Zahaf Nejib, posto che l’attore, come già evidenziato, ha azionato il riconoscimento di debito dinanzi al Tribunale ottenendo decreto ingiuntivo. Il fatto che il convenuto abbia interposto opposizione rende il credito contestato e *sub judice*, ma non esclude la possibilità che l’attore, sulla scorta di detta ragione pretensiva, possa fondatamente azionare il rimedio pauliano.

Ciò detto, deve osservarsi che gli elementi indiziari testé considerati, pur se non idonei a fondare l’azione di simulazione assoluta, paiono adeguati nel dare contezza dei presupposti fondanti la revocatoria ordinaria.

L’atto dispositivo è certamente successivo al sorgere dalla ragione di credito vantata dall’attore, di modo che, oltre a doversi dare prova dell’*eventus damni*, derivante dall’atto dispositivo medesimo, è necessario che il creditore dia contezza che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle sue ragioni e, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso, che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio medesimo.

Quanto al presupposto oggettivo del pregiudizio, a fronte di una ragione di credito pari ad euro 176.500,00.= e di un patrimonio agevolmente aggredibile in Italia del debitore, costituito pacificamente da un immobile destinato ad abitazione gravata da ipoteca e sul quale Zahaf Nejib ha la proprietà per la limitata quota del 50 %, la cessione del 99 % delle partecipazioni detenute dal medesimo ha obiettivamente diminuito la garanzia patrimoniale del disponente, in modo da rendere meno agevole la soddisfazione della pretesa creditoria di Zahaf Jawhar.

In effetti, l’*eventus damni* non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore e, tantomeno, nella totale compromissione della sua consistenza, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare quanto dovutogli.

Così, il fatto che le partecipazioni sociali oggetto di disposizione, a detta dei convenuti, non avrebbero alcun valore rilevante, non è elemento dirimente al fine di escludere il presupposto oggettivo della revocatoria, posto che ciò che rileva è che dal patrimonio del debitore sia uscito un cespite sul quale il creditore poteva ragionevolmente ottenere soddisfazione, seppure in modo parziale ed unitamente all’aggressione dell’ulteriore porzione di patrimonio agevolmente aggredibile e, in ogni caso, a sua volta insufficiente, costituito dalla quota di proprietà sull’abitazione già gravata da ipoteca.

Peraltro, assolto da parte del creditore l’onere di provare che il patrimonio del proprio debitore abbia subito una variazione peggiorativa, grava sul convenuto dare la prova della permanenza di “ampie” residualità in rapporto con l’entità della ragione di credito e della sua





complessiva situazione debitoria. In tal senso in atti si è affermato che Zahaf Nejib sarebbe titolare di altri due immobili in Tunisia. Tuttavia, il fatto che detti beni si trovino all'estero e la circostanza che ne è ignoto il valore (trattasi di due appartamenti di 70 e 98 metri quadri con annesso parcheggio di 19 metri quadri), sono circostanze che depongono nel senso che essi non possono costituire l'ampia garanzia patrimoniale residua tale da permettere agevolmente al creditore di soddisfare la sua pretesa.

Venendo a considerare la consapevolezza in capo al debitore che l'atto dispositivo arrecasse pregiudizio al suo creditore, deve evidenziarsi il dato oggettivo ed imprescindibile che Zahaf Nejib ha provveduto a cedere il 99 % delle partecipazioni detenute nella società, di cui egli era divenuto socio unico per avere acquistato tempo prima dall'attore il 50 % della partecipazioni medesime, essendo già egli socio per la medesima quota, solo poco dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito. Conseguenza che è inevitabile affermare come il disponente avesse contezza che l'atto dispositivo riduceva le possibilità di soddisfazione dell'ingente ragione di credito riconosciuta in capo a Zahaf Jawhar.

Detta consapevolezza non è per nulla elisa dal fatto che, al fine di evitare lo scioglimento della società, Zahaf Nejib abbia dovuto cedere le partecipazioni al fratello, così ricostituendo la pluralità dei soci, posto che il medesimo, per evitare il pregiudizio al creditore, ben avrebbe potuto mantenere la partecipazione del 99 % e cedere il residuo 1 %.

Così, il *consilium fraudis* in capo al disponente non è escluso dalle argomentazioni difensive dei convenuti, secondo cui la cessione di così rilevante quota sarebbe spiegabile in ragione della volontà di gratificare Zahaf Nader in ragione della sua pregressa collaborazione nella società.

Quanto alla *scientia damni* in capo al terzo acquirente, va subito osservato che essa si traduce nella generica consapevolezza, ovvero possibilità di conoscenza del pregiudizio, del fatto che, attraverso l'atto dispositivo, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così a rischio le ragioni dei creditori complessivamente considerati e non rendendosi necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria sia stata proposta.

Ebbene, gli elementi di giudizio già esaminati sono inequivocabili indizi presuntivi di detta conoscenza in capo al terzo acquirente.

Così ed in primo luogo, deve valorizzarsi il rapporto di strettissima parentela che lega i convenuti, tra loro fratelli, rapporto accompagnato dalla circostanza, pacifica in atti, che Zahaf Nader, prima di acquistare le partecipazioni in Zahaf di Nejib Zahaf snc, ha collaborato nell'impresa collettiva, così potendosi presumere che l'acquirente avesse conoscenza degli affari del suo dante causa, oltre che della consistenza del suo patrimonio, così come già descritta, ben potendo



avere contezza che la cessione del 99 % della partecipazioni sociali avesse depauperato il patrimonio del fratello alienante, già esposto verso il ceto bancario. Peraltro, nel caso di specie, ben potrebbe sostenersi, nonostante non sia elemento dirimente ai fini della decisione, che Zahaf Nader avesse anche contezza del riconoscimento di debito sottoscritto dal fratello nei confronti di Zahaf Jawhar, peraltro cugino dei convenuti, il quale fino a qualche tempo prima era stato socio di Zahaf di Nejib Zahaf snc, società con cui lo stesso Zahaf Nader collaborava.

Infine, deve valorizzarsi il fatto, concordante in termini indiziari al fine di provare la *scientia damni*, costituito dal corrispettivo al mero valore nominale pattuito per la cessione di cui si tratta.

In effetti, deve rilevarsi che a fine gennaio del 2020, solo pochi mesi prima della cessione del 19.6.2020, le medesime partecipazioni, nel contesto della cessione del 50 % del capitale della società da parte dell'attore in favore del convenuto Zahaf Nejib, erano state valorizzate per euro 50.000,00.=, mentre il corrispettivo previsto nel contratto oggetto di azione pauliana risulta di euro 2.970,00.= per la cessione ben maggiore del 99 % delle partecipazioni.

Detto relevantissimo scarto di valorizzazione delle partecipazioni cedute, in primo luogo, deve reputarsi conosciuto da Zahaf Nader, per quanto già motivato in riferimento ai rapporti avuti con le altre parti del giudizio. In secondo luogo, esso non appare seriamente giustificabile in ragione delle difese dei convenuti, posto che la situazione finanziaria e patrimoniale della società doveva reputarsi immutata nel breve lasso di tempo intercorrente tra la prima e la seconda cessione.

Così, il corrispettivo incongruo proprio della cessione oggetto di lite, è elemento che deve far ritenere che l'acquirente avesse contezza del fatto che l'atto dispositivo sottendesse l'intento dell'alienante di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio.

In definitiva, la domanda subordinata di revocatoria deve essere accolta, così dovendosi regolare le spese di lite secondo soccombenza, tenendosi conto, tuttavia, del rigetto per inammissibilità dell'istanza di concessione del sequestro conservativo avanzata dall'attore in corso di causa, circostanza che giustifica la compensazione parziale per un terzo delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara inefficace nei confronti dell'attore Zahaf Jawhar l'atto di cessione delle partecipazioni sociali intercorso tra i convenuti Nejib Zahaf e Nader Zahaf in data 19.6.2020 e meglio descritto in atti;



2. compensa per un terzo le spese di lite;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore la residua frazione di spese di lite che si liquida in euro 7.873,34.= per compensi ed euro 538,00.= per esborsi, oltre accessori di legge.



Venezia, 30 maggio 2022

Il Giudice  
Dr. Luca Boccuni

